

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

Roma 01.01.2019

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito anche "EPASA-ITACO", "Patronato", o "EICI"), Codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza M. Armellini 9, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano, il 17/11/1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Legale Rappresentante,

E

Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito, per brevità anche "Ente della Chiesa") codice fiscale 97066010584, partita IVA IT04481711002, con sede legale in Piazza Carnaro No. 20, 00141 Roma,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- per effetto di previsto dall'art. 7 della Legge n. 152/2001, "*Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, (...)*";
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di Ente della Chiesa;
- EPASA-ITACO e Ente della Chiesa hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione Ente della Chiesa conferisce a EPASA-ITACO l'incarico di svolgere, in favore dei membri appartenenti alla propria comunità, le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile.

Più in particolare, l'attività oggetto dell'incarico sarà relativa al sostegno, consulenza e supporto per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, finalizzata:

- Ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dall'ordinamento per i residenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi o per altri motivi;
- Ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dall'ordinamento per i nuovi ingressi sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi o per altri motivi.

Tali attività avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo: indicazione del luogo e documentazione necessaria per la fruizione dei corsi di lingua italiana; consulenza e supporto nel disbrigo delle previste attività amministrative da svolgere con la competente Questura; ecc.

Articolo 2 Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i propri uffici provinciali e zonali presenti su tutto il territorio nazionale.

A tale scopo, Ente della Chiesa fornirà apposito elenco 15 giorni prima del previsto arrivo sul territorio nazionale, contenente i nominativi e ogni elemento utile per garantire adeguato supporto e tutela ai membri della comunità.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente e impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1, EPASA-ITACO acquisirà da ciascun soggetto segnalato dall'Ente della Chiesa, regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del DM n. 193/2008.

EPASA-ITACO è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da Ente della Chiesa sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da EPASA-ITACO senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, pari ad euro 108,80 (centoottoeuro e ottantacentesimi) per missionario, è determinato tenendo conto del costo medio orario dell'operatore di patronato - per individuare il quale è stato preso a parametro di riferimento l'unità di costo standard - UCS (€ 34/h) - per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, complessivamente stimate in 800 ore uomo l'anno (20 ore settimanali x 4 settimane x 10 mesi).

L'erogazione delle somme a titolo di rimborso avverrà entro la data di scadenza del relativo titolo di soggiorno, e in ogni caso non oltre il dodicesimo mese dalla data di rilascio del medesimo, per mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 000101941243, intestato a EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (IBAN: IT16G0200805212000101941243; ABI: 02008; CAB: 05212; BIC Swift: UNCRITM1713), Banca Unicredit.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dal 1.1.2019.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra EPASA-ITACO e Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12




Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

**L'Istituto di patronato
EPASA-ITACO**



L'Ente patrimoniale della Chiesa



**THE CHURCH OF
JESUS CHRIST
OF LATTER-DAY SAINTS
Travel Department
Steinmühlstr. 16
61352 Bad Homburg
Germany**